

CONTRATTO DI SERVIZIO

**TRA LA SOCIETA' ATOS S.R.L. ED IL COMUNE DI TREZZO
SULL'ADDA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO.**

Il COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA (c.f. 83502130152), di seguito denominato COMUNE e la SOCIETA' ATOS s.r.l., di seguito denominata SOCIETA', costituita con Atto notaio Peppino Nosari rep. n. 138286/31028 in data 22/11/2005, iscritta al registro delle imprese al n. 05064840969, stipulano e convengono il seguente contratto di servizio:

TITOLO I

PARTE GENERALE

Art.1. (Oggetto) - 1. Il COMUNE con effetto dal 7 gennaio 2008 affida alla SOCIETA' la gestione di aree di sosta tariffata nel centro storico di Trezzo sull'Adda, secondo quanto approvato con deliberazione del consiglio comunale n.50 del 19.11.2007, cui si fa rinvio, oltre al controllo della regolarità della sosta e dei pagamenti.

Art.2 - (Prestazioni della società, obiettivi e standard). 1. La SOCIETA' nell'espletamento dei servizi si uniforma ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impegnandosi al raggiungimento, in particolare, dei seguenti obiettivi:

- favorire la rotazione dell'occupazione dei posti auto disponibili nelle aree centrali, dirottando

gli autoveicoli in sosta prolungata all'esterno della zona del centro storico;

- agevolare la viabilità in ingresso al centro abitato, mediante adeguata segnaletica che indichi non solo i principali luoghi di riferimento (municipio, castello, ASL, ecc.) ma anche la dislocazione delle aree di sosta più vicine, libere e a pagamento;

- mantenere ed aggiornare costantemente gli impianti e le attrezzature per garantire nel tempo un corretto ed efficiente funzionamento.

In particolare la SOCIETA' si impegna a garantire la regolare manutenzione della segnaletica orizzontale di tutti gli stalli di sosta del Comune di Trezzo: a pagamento, liberi adiacenti al centro storico e liberi nelle zone periferiche. Il ripasso delle linee di delimitazione degli stalli è previsto con cadenza quinquennale nelle aree asfaltate, con cadenza annuale in quelle in pietra. Gli interventi saranno comunque anticipati in caso di ammaloramento precoce della segnaletica. Per quanto riguarda la segnaletica verticale la SOCIETA' provvederà alla installazione e manutenzione delle seguenti tipologie di cartelli: - pannelli segnaletici agli ingressi principali di Trezzo, con le direzioni per raggiungere i parcheggi liberi e a pagamento, la distanza per il parcheggio più vicino e l'indicazione simbolica dei luoghi di maggiore interesse prossimi ai parcheggi (municipio, castello, biblioteca, ASL, ecc.); si allega a tal

fine una tavola con il contenuto dei pannelli e la relativa ubicazione; - pannelli indicatori della presenza dei parcometri più vicini, ove ciò si rendesse necessario per scarsa visibilità degli stessi o distanze eccessive; - cartelli con l'indicazione dei parcheggi liberi, dei parcheggi a pagamento e degli eventuali parcheggi con disco orario, con i pannelli integrativi con gli orari di vigenza della regolamentazione e le tariffe orarie. La SOCIETA' cura la predisposizione degli opuscoli illustrativi, da distribuire negli esercizi della città, con la planimetria dei parcheggi e le principali informazioni sulla sosta.

La manutenzione e pulizia delle aree di parcheggio, le attività di manutenzione e pulizia (spazzamento, manutenzione fondo, manutenzione verde, manutenzione pubblica illuminazione) delle aree soggette a tariffazione saranno garantite dalla SOCIETA' sulla base dei contratti di servizio attualmente già in essere con il COMUNE.

2. La SOCIETA' si impegna inoltre alla definizione di un progetto di segnaletica orizzontale e verticale che riguarda anche le aree di sosta non comprese nella zona a pagamento, finalizzata, oltre che a segnalare l'ubicazione delle diverse aree di sosta, ad agevolarne l'accesso e la viabilità a livello locale.

3. Entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto la SOCIETA' deve individuare, d'intesa con il COMUNE, gli standard generali e gli standard

specifici di qualità e quantità dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento.

4. La SOCIETA' si obbliga a disporre di personale qualificato e numericamente adeguato per garantire la regolare vigilanza del corretto utilizzo da parte degli utenti della sosta a pagamento. La sorveglianza sarà altresì garantita dalla Polizia Locale nell'ambito delle normali funzioni di controllo. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono comunque incamerati dal COMUNE.

Art.3. (Durata). - L'affidamento dei servizi ha durata pari alla durata della SOCIETA'.

Art.4. (Rapporti economico-finanziari). - 1. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici gestiti dalla SOCIETA'. Essa è determinata e adeguata ogni anno ai sensi di legge. La regolazione degli importi avviene mediante parcometri a moneta, che in funzione della somma introdotta emettono un biglietto da esporre all'interno dell'autovettura, con l'indicazione dell'ora di fine sosta. Il numero di parcometri è tale da garantire una distanza massima da qualunque stallo di sosta di circa 100 metri. Gli abbonamenti vengono rilasciati direttamente dalla SOCIETA' presso i propri uffici, o spediti al domicilio del richiedente a seguito della presentazione della documentazione necessaria e del pagamento dell'importo corrispondente. Il pagamento può essere effettuato mediante bollettino postale, bollettino bancario,

POS presso lo sportello della SOCIETA' o bonifico bancario. Le tessere prepagate a scalare potranno essere acquistate presso lo sportello o presso esercizi convenzionati a partire dal mese di marzo 2008.

2. A titolo di concessione la SOCIETA' riconoscerà al Comune una percentuale sugli incassi percepiti dagli utenti pari al 10%, con un minimo di € 20.000 annui. Tale somma potrà essere rivista in caso di riduzione di più del 20% dei ricavi previsti nell'ipotesi base di cui all'allegato alla deliberazione n.50 del 19.11.2007.

3. Nella determinazione delle tariffe dei servizi resi, da sottoporre prima dell'inizio di ogni anno all'approvazione dei competenti organi comunali, la SOCIETA' si impegna ad adottare i seguenti criteri, affinché le tariffe stesse possano assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione:

a) corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito coerentemente con le prevalenti condizioni di mercato nel medesimo settore.

4. Resta inteso che, qualora la gestione del servizio dovesse evidenziare ricavi superiori di più del 20% rispetto a quelli previsti nell'ipotesi base, il maggior margine ottenuto potrà essere utilizzato per coprire la totalità o

parte dei costi di manutenzione afferenti alle aree soggette a tariffazione, che potranno quindi essere scalati dai canoni attualmente corrisposti alla SOCIETA' dal Comune con riferimento al contratto di servizio sottoscritto tra le parti per la manutenzione del patrimonio comunale, cui si fa rinvio.

Art.5. (Informazione e cooperazione comunale). -

1. A partire dal 2009, la SOCIETA' deve redigere un programma annuale ed un programma pluriennale. Essi saranno inviati all'Amministrazione Comunale, per informativa, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro:

- a) le linee di sviluppo;
- b) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
- c) le previsioni di risultato economico.

Il programma pluriennale, di orizzonte pari a 3 anni, comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

2. Il COMUNE si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio da parte della SOCIETA' con particolare riferimento all'adozione tempestiva di

tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art.6. (Garanzie). - 1. La SOCIETA' a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito, per tutta la durata del contratto, cauzione di euro 20.000 (ventimila), a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della SOCIETA', il COMUNE avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La SOCIETA' dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il COMUNE abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.7. (Responsabilità). - 1. Per effetto del presente atto e per l'intera durata dei servizi, la SOCIETA' assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, sollevando il COMUNE per eventuali danni a terzi derivanti dalla gestione dei servizi, siano essi esercitati direttamente ovvero attraverso subaffidatari.

2. La SOCIETA' è obbligata a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto.

Art.8. (Risoluzione del contratto). - 1. Il presente contratto si risolve qualora

a) la SOCIETA':

- fallisca o si sciolga;

- non abbia rispettato gli obiettivi e gli

standard di cui all'art. 2;

- abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente;

- abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuta.

2. Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

3. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al precedente comma.

4. Qualora la parte non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dalla stessa siano molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dal codice civile.

Art.9. (Esecuzione d'ufficio). - Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora la SOCIETA' regolarmente diffidata non ottemperi ai rilievi effettuati dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della società stessa, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi.

Art.10 (Controversie). - 1. Tutte le controversie che potrebbero sorgere tra il COMUNE e la SOCIETA' inerenti all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'interpretazione del presente contratto, sono decise da un collegio arbitrale, composto da 3 membri.

2. Un componente del collegio sarà nominato dalla SOCIETA', uno dal COMUNE ed il terzo, con funzione di Presidente, d'accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, è scelto dal Presidente del Tribunale di Milano, decorsi venti giorni dall'invito.

3. Il giudizio arbitrale si svolge ai sensi dell'art. 806 ss. gg. del c.p.c.

Art.11 (Disposizioni finali). - Le spese conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della SOCIETA'.

ALLEGATI:

- Planimetria generale parcheggi a pagamento e liberi
- Pannelli indicatori delle aree di sosta a pagamento.